

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 2 MAGGIO 2017, N. 20867</u>: l'ipotesi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto presuppone che l'imputato ed il Pubblico ministero, consensualmente, non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

«...la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo ed il Pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano»





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -

Claudio

Cerroni

- Relatore -

UP - 05/04/2017

Aceto

R.G.N. 40127/2015

Alessio Carlo

Aldo

Scarcella

Renoldi

ha pronunciato la seguente

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei confronti di

Levantino Salvatore, nato a Savigliano il 16/08/1984

avverso la sentenza del 11/05/2015 del Tribunale di Asti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 maggio 2015 il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Levantino per essere il reato a lui ascritto, di cui all'art. 256, comma 2 in relazione al comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non punibile per particolare tenuità.



- 2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.
- 2.1. In particolare, il ricorrente col primo motivo di ricorso ha eccepito la nullità del provvedimento, in quanto emesso nonostante il dissenso del Pubblico Ministero.
- 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha contestato nel merito l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen..
- 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 4. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
- 4.1. In via invero assorbente, ed anche in ragione della struttura del presente provvedimento, va solamente ricordato che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il Pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (con la precisazione che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.)(Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493).

Infatti la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo ed il Pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano (è stata così dichiarata la nullità della sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza dell'opposizione del pubblico ministero)(Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360).

In definitiva, quindi, la Corte intende operare un mero richiamo al proprio orientamento, tra l'altro intervenuto anche nei riguardi di analoga decisione del medesimo Giudice territoriale, secondo cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il Pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla



dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265446).

Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, il provvedimento impugnato, assunto nonostante l'opposizione del Pubblico Ministero, non può essere condiviso, col conseguente annullamento della sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma il 05/04/2017

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni

Il Presidente

Vito Di Nicola

hTOG'Ware

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 2 MAG 2017

L CANCELLERIA